



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 7 giugno 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo U.S. TERRANUOVESE

RINVIATO a nuovo ruolo

(avverso:

- la sanzione dell'inibizione per anni 1 al Sig. Mattini Franco, Presidente della società;
- la sanzione della squalifica per mesi 6 al calciatore Kasmi Eriton;
- la sanzione della penalizzazione di punti 20 ai sensi dell'art. 12 comma 8, C.G.S., da scontarsi nella presente stagione sportiva, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Toscana - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 50 del 10.5.2004)

2) “ A.S. AMOROSI

ACCOLTO, annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 35 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto in prime cure dalla soc. Frasso Club, ripristinando, altresì il risultato di 9 - 2 conseguito in campo nella gara a fianco indicata

(avverso decisioni merito gara Amorosi/Frasso Club del 24.4.2004 - Delibera dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 13.5.2004)

3) “ A.C. PRO DRONERO

RESPINTO

(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2005 inflitta al calc. Revelli Ivano - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta - Com. Uff. n. 50 del 13.5.2004)

4) Ricorso PRESIDENTE FEDERALE

ACCOLTO, fissa al 30.6.2007 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Roselli Francesco

(avverso l'incongruità della sanzione della squalifica fino al 30.9.2005 inflitta al calc. Roselli Francesco - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 72 del 17.3.2004)

- 5) Ricorso per revocazione A.C. MARIO MICHELI** **DICHIARA IMPROPONIBILE** il ricorso come proposto dalla A.C. Mario Micheli
(avverso decisione merito gare di Coppa Toscana:
- A.C. Mario Micheli/A.S. Terranuovese dell'11.2.2004;
- A.S. Terranuovese/A.C. Mario Micheli del 25.2.2004,
- Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 34 del 4.3.2004 e Com. Uff. n.35 dell'11.3.2004)
- 6) Reclamo calciatore RUGGIERI MASSIMILIANO** **RESPINTO**
(avverso la sanzione della squalifica fino al 28.2.2005 Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 67 del 6.5.2004)
- 7) “ calciatore VECCHIO ENZO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.10.2004 - Delibera dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 91 del 13.5.2004)
- 8) “ U.S. EMPEDOCLINA** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, riducendosi al 30.6.2007 la squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Spataro Massimiliano
(avverso le sanzioni della squalifica del calciatore Spataro Massimiliano fino al 9.5.2009 – Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 53 del 19.5.2004)
- 9) “ Sig. CHIACCHIARETTA GIANCARMINE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.10.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 376 del 20.5.2004)
- 10) “ A.S. R.C. 81 ENNA** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Casteltermini/R.C. 81 Enna del 9.5.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 54 del 27.5.2004)

- 11) Reclamo TORINO CALCIO** **RESPINTO**
(avverso decisioni su vertenza economica con il F.C. Juventus in ordine all'utilizzo dello Stadio delle Alpi – Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 22/D del 22.3.2004)
- 12) “ FOLIGNO CALCIO** **RESPINTO**
(avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 2 giornate con disputa delle gare a porte chiuse e dell'ammenda di €1000,00 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 164 del 21.5.2004)
- 13) “ POL. LIBERTAS PALESTRO** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito in campo nella gara a fianco indicata
PLEBISCITO
(avverso decisioni merito gara Libertas Palestro Plebiscito/Angelo Custode del 16.5.2004- Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 54 del 27.5.2004)
- 14) “ A.S. CALCIO RIUNITE C.** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Calcio Riunite/Delianuova del 16.5.2004 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 132 del 25.5.2004)

Roma 7 giugno 2004